

	REPUBBLICA ITALIANA	
	REGIONE SICILIANA	
	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO	
	COMUNE di SANTO STEFANO QUISQUINA	
	N. 166 di rep. del 4 giugno 2020	
	CODICE FISCALE 80003390848	
	PARTITA I.V.A. 02350240848	
	OGGETTO: CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA	
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA MESSA IN	
	SICUREZZA DELLA VIA ROMA - TRATTO DA VIA GIACCHINO A VIA	
	REINA DI SANTO STEFANO QUISQUINA.	
	Importo contrattuale complessivo euro 51.524,57, oltre IVA, di cui euro	
	50.956,49 per lavori, euro 568,08 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	
	d’asta.	
	CIG: 787871594A, CUP: F77H19001010005	
	L’anno duemila venti il giorno quattro del mese di giugno, in Santo Stefano	
	Quisquina e negli uffici comunali, dinanzi a me Dr. Piro Francesco,	
	segretario del Comune di Santo Stefano Quisquina, autorizzato per legge a	
	rogare nell’interesse dell’Ente contratti in forma pubblica amministrativa,	
	sono personalmente comparsi:	
	- da una parte l’arch. Angelo Lupo, nato a San Giovanni Gemini il 6	
	novembre 1955, avente codice fiscale LPUNGL55S06H914B, residente a San	
	Giovanni Gemini – AG - in via Dante, n. 4, il quale dichiara:	
	a - di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e	
	nell’interesse del Comune di Santo Stefano Quisquina, codice fiscale	
	1	

80003390848, partita I.V.A. 02350240848, che rappresenta nella sua qualita' di Responsabile dell'Area tecnica, giusto provvedimento sindacale n. 9 del 5 luglio 2019, con funzioni dirigenziali di cui all'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita nella Regione Sicilia con la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, domiciliato per le funzioni presso la Residenza Municipale, e autorizzato ai sensi di legge alla stipula del presente contratto;

b - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, e dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi in relazione all'appalto di lavori di cui al presente contratto;

di seguito nel presente atto denominato semplicemente Amministrazione e - o Ente;

- dall'altra l'ingegnere Collura Giorgio, nato a Santo Stefano Quisquina, AG, il 07 luglio 1982, codice fiscale CLLGRG82L07I356N, residente in Santo Stefano Quisquina, contrada Contuberna, identificato mediante esibizione di carta d'identita', in corso di validita', n. AX1792460, rilasciata dal Comune di Santo Stefano Quisquina, AG, il 07 aprile 2016, il quale dichiara di stipulare e intervenire in questo atto nella qualita' di Rappresentante legale della omonima ditta individuale, iscritto presso il Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Agrigento, Numero REA: AG - 167136, partita I.V.A. 02200310841, avente sede in Santo Stefano Quisquina, via Aldo Moro, n. 37, CAP: 92020, della quale e' Titolare, di seguito nel presente atto denominata semplicemente impresa

affidataria e - o impresa appaltatrice.

L'ing. Giorgio Collura, in sede di presentazione dell'offerta per la gara, riguardo al possesso dell'attestazione di qualificazione, ha dichiarato di volere utilizzare l'istituto dell'avvalimento, ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, producendo attestazione di qualificazione SOA dell'impresa ausiliaria; a tale riguardo, ha dichiarato di volersi avvalere dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara con specifica indicazione dei requisiti stessi dell'impresa ausiliaria TECNOGEN. s.r.l., avente sede a Mussomeli in via Silvio Piola, senza numero civico, CL, con attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici n. 23472 – 35 - 00, in corso di validita' triennale fino al 21 marzo 2021 e validita' quinquennale fino al 21 marzo 2023, rilasciata dall'organismo di attestazione Bentley – SOA, codice identificativo 02751850047, per le categorie OG 1 classifica III- BIS, OG 3 classifica III, OS 21 classifica II, e certificazione sul sistema di gestione per la qualita' di Tecnogen s. r. l., con verifica e conformita' ai requisiti dello standard UNI EN ISO 9001 ed. 2015, settore di accreditamento EA 28, per le seguenti attivita' aventi come oggetto Manutenzione di edifici civili – certificato n. 3429, data di prima emissione 06 febbraio 2018, data emissione corrente 06 febbraio 2018, data di scadenza 05 febbraio 2021, rilasciata dall'organismo di certificazione di sistemi di gestione di qualita' denominato IS.E. CERT. s.r.l. con sede in Cardito, Napoli. E' stato trasmesso anche il contratto in virtu' del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del soggetto concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le proprie risorse necessarie per tutta la durata del contratto principale.

Detti comparenti, della cui identita' personale io segretario rogante sono certo, senza l'assistenza di testimoni per avervi i predetti comparenti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, mi richiedono di ricevere il presente atto per la cui migliore comprensione e senza soluzione di continuita'

SI PREMETTE CHE

- ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, cosi' come introdotto nella Regione Siciliana dall'articolo 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, la presente procedura di fatto soggiace alla formale applicazione del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto il bando di gara con il quale si indiceva la procedura di scelta del contraente, riguardante la presente procedura, e' stato pubblicato successivamente alla data dell'entrata in vigore del piu' volte citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito definito semplicemente Codice;

- con determinazione dirigenziale n. 107 del 29 marzo 2019 l'Arch. Angelo Lupo e' stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento di manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza della Via Roma – tratto da Via Giacchino a Via Reina;

- con determinazione dirigenziale n. 156 del 02 maggio 2019 e' stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto, dell'importo complessivo di euro 80.000,00 – ottantamila,00, di cui euro 68.509,16 per lavori comprensivi di euro 568,08 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed euro 12.058,92 per somme a disposizione dell'Amministrazione. Detta determinazione e' stata pubblicata in albo pretorio on line del Comune di Santo Stefano Quisquina dal 03

maggio 2019 al 18 maggio 2019 - registro albo pretorio n. 343 – 2019;

- con la stessa determinazione dirigenziale n. 156 - 2019 e' stato stabilito di affidare i lavori de quo mediante procedura negoziata sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'articolo 36, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da esperirsi con invito ad almeno dieci operatori economici in possesso dei requisiti di cui alla categoria OG 3, individuati in base a indagine di mercato, e con il criterio di aggiudicazione basato sul minor prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera a, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – secondo il testo vigente alla data di pubblicazione dell'avviso di gara – prima dell'abrogazione stabilita con l'articolo 1, comma 20, lettera t), del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, come consentito dal successivo comma 21;

- con la stessa determinazione n. 156 del 02 maggio 2019 il Dirigente dell'Area tecnica ha approvato la lettera di invito e i modelli allegati contenenti modalita', termini e condizioni per la partecipazione alla gara;

- l'avviso di avvio di procedura telematica e' stato pubblicato in albo pretorio on line del Comune di Santo Stefano Quisquina dal 03 maggio 2019 al 13 maggio 2019, registro albo n. 339 - 2019

- con la lettera di invito in argomento sono state esplicitate tutte le modalita' di gara ed e' stato reso noto agli interessati che per partecipare alla procedura negoziata de quo avrebbero dovuto far pervenire, in plico idoneamente sigillato, al Comune di Santo Stefano Quisquina, Via Roma, n. 142, CAP 92010, Santo Stefano Quisquina, sia l'offerta che tutta l'ulteriore documentazione richiesta;

- con lettera di invito protocollo n. 3586 del 02 maggio 2019, sono stati

invitati al confronto concorrenziale n.17 operatori economici, in possesso dei requisiti di cui alla categoria OG 3, individuati in base a indagine di mercato svolta nel territorio; la lettera di invito prevedeva il termine ultimo di ricezione delle offerte per il 13 maggio 2019, alle ore 18,00, e la celebrazione della gara per il 14 maggio 2019, alle ore 9,30;

- espletate le procedure di gara, con verbale di gara del 14 maggio 2019, i lavori sono stati provvisoriamente aggiudicati alla ditta Collura Giorgio, con sede a Santo Stefano Quisquina in via Aldo Moro, n. 37, che ha formulato il maggior ribasso percentuale del 24,999 per cento, in avvalimento con la impresa Tecnogen S.r.l., avente sede a Mussomeli in via Silvio Piola, senza numero civico, sull'importo soggetto a ribasso, cui devono essere sommati euro 568,08 - diconsi cinquecentosessantaotto,08 - per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ottenendo un importo contrattuale netto di euro 51.524,57, oltre I.V.A. di legge; il verbale di procedura telematica e' stato pubblicato in albo pretorio on line dal 14 al 17 maggio 2019;

- con determinazione dirigenziale n. 209 del 17 giugno 2019 del dirigente dell'Ufficio tecnico comunale di Santo Stefano Quisquina e' stato approvato il verbale di gara del 14 maggio 2019;

- con la stessa determinazione dirigenziale n. 209 – 2019, pubblicata, in maniera continuativa, senza opposizioni o reclamo alcuno, dal 18 giugno 2019 al 03 luglio 2019, all'albo pretorio on line, n. 472 - 2019 registro albo, e' stata disposta l'aggiudicazione definitiva e si e' dato atto che per la verifica delle autodichiarazioni presentate in sede di gara dalla Ditta aggiudicataria e' stata acquisita la certificazione tramite il sistema AVCPASS;

Si da' atto:

- che l'opera in argomento e' finanziata mediante decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno datato 10 gennaio 2019, in applicazione dell'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019;

- che sono stati acquisiti e sono depositati agli atti degli Uffici dell'Area tecnica i seguenti documenti:

- il certificato del casellario giudiziale n. 729 - 2020 – R, rilasciato dal Sistema informativo del Casellario, Sciacca, datato 12 febbraio 2020, dell'ing. Collura Giorgio, nato a Santo Stefano Quisquina, AG, il 07 luglio 1982, titolare della omonima impresa individuale, impresa appaltatrice;

- il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca, datato 12 febbraio 2020, relativo al sopra citato Ing. Collura Giorgio;

- visura camerale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Agrigento, n. T 328236862 del 19 settembre 2019, relativa alla ditta Collura Giorgio, dalla quale risulta, tra l'altro, l'iscrizione per lavori edili, costruzione e pavimentazioni stradali;

- DURC -On Line- per Inail, Inps e Cassa Edile - con esito regolare, relativo alla ditta Collura Giorgio, n. protocollo INAIL 21080646 valido fino al 07 agosto 2020;

- esito positivo di verifica della regolarita' fiscale del 21 maggio 2019 riguardante la posizione relativa al codice fiscale CLLGRG82L07I356N del Sig. Collura Giorgio;

- accesso effettuato in data 15 maggio 2019 dal quale non risultano, a carico dell'operatore economico Collura Giorgio – codice fiscale

	CLLG82L07I356N, annotazioni nel casellario delle imprese presso	
	l'ANAC;	
	- certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato,	
	n. 2373487 - 2019 - R del 15 maggio 2019, rilasciato dal sistema informativo	
	del Casellario Roma a carico della ditta appaltatrice, con esito NULLA;	
	- accesso effettuato su ANAC, Infocamere, Registro Imprese, da cui e' stata	
	rilasciata informazione senza nessuna segnalazione su esistenza di procedure	
	concorsuali in corso o pregresse a carico della ditta Collura Giorgio;	
	- dichiarazione dell'ing. Collura Giorgio, rilasciata ai sensi dell'articolo 89 del	
	decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e del decreto del Presidente della	
	Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che ha attestato che nei propri confronti	
	non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui	
	all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;	
	- nota prot. n. 4941 da cui risulta che, in data 18 giugno 2019, tramite la	
	piattaforma telematica, sono state effettuate le comunicazioni di avvenuta	
	aggiudicazione a tutte le n. 17 – diciassette - ditte partecipanti ai sensi	
	dell'articolo 76, del Codice dei contratti, per cui risulta rispettato il termine di	
	cui all'articolo 32, comma 9, del Codice dei contratti pubblici;	
	- comunicazione del 19 novembre 2019 dell'Agenzia delle entrate, Direzione	
	provinciale di Caltanissetta, secondo la quale a carico di TECNOGEN SRL,	
	partita IVA 01939270854, non risultano violazioni gravi definitivamente	
	accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;	
	- attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici n. 23472 –	
	35 - 00, in corso di validita' triennale fino al 21 marzo 2021 e validita'	
	quinquennale fino al 21 marzo 2023, rilasciata dall'organismo di attestazione	

Bentley – SOA, codice identificativo: 02751850047, per le categorie OG 1 classifica III- BIS, OG 3 classifica III, OS 21 classifica II, relativamente alla impresa ausiliaria Tecnogen s. r. l.;

- certificazione sul sistema di gestione per la qualità di Tecnogen s. r. l., con verifica e conformità ai requisiti dello standard UNI EN ISO 9001 ed. 2015, settore di accreditamento EA 28, per le seguenti attività aventi come oggetto Manutenzione di edifici civili – certificato n. 3429, data di prima emissione 06 febbraio 2018, data emissione corrente 06 febbraio 2018, data di scadenza 05 febbraio 2021, rilasciata dall'organismo di certificazione di sistemi di gestione di qualità denominato IS.E. CERT. s.r.l. con sede in Cardito, Napoli;
- elenco per estratto delle annotazioni iscritte nel Casellario delle Imprese del 15 maggio 2019 da cui non risultano annotazioni pregiudicative del presente affidamento a carico dell'impresa Tecnogen s.r.l.;
- certificato di iscrizione nella sezione ordinaria della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caltanissetta del 9 dicembre 2019, relativo alla ditta TECNOGEN s.r.l., riportante la seguente dicitura: non risulta iscritta nel Registro delle Imprese, per la posizione anagrafica in oggetto, alcuna dichiarazione di procedura concorsuale;
- contratto di avvalimento stipulato tra la ditta TECNOGEN s.r.l. e la ditta Collura Giorgio relativamente alla Procedura negoziata relativa ai lavori di Manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza della via Roma, tratto da via Giacchino a via Reina;
- DURC - On Line, con esito regolare, relativo alla ditta Tecnogen s.r.l., n. protocollo INAIL 19650536, valido fino al 25 aprile 2020;
- dichiarazione della Signora Carrubba Cettina, nata a Mussomeli il 01 luglio

1980, Amministratore unico e legale rappresentante della TECNOGEN s.r.l.,
rilasciata ai sensi dell'art. 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che
ha attestato che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di
decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159;

- dichiarazione del Signor Carrubba Mario Domenico, nato a San Cataldo il
25 agosto 1977, direttore tecnico della TECNOGEN s.r.l., rilasciata ai sensi
dell'art. 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che ha attestato che nei
propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159;

- dichiarazione del Signor Genco Marco, nato a San Cataldo il 29 dicembre
1977, direttore tecnico della TECNOGEN s.r.l., rilasciata ai sensi dell'art. 89
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che ha attestato che nei propri
confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di
cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

- il certificato del casellario giudiziale n. 5815 – 2019 – R, rilasciato dal
Sistema informativo del Casellario, Sciacca, datato 15 novembre 2019, della
Signora Carrubba Cettina, nata a Mussomeli, CL, il 01 luglio 1980,
Amministratore unico e legale rappresentante della TECNOGEN s. r. l.,
impresa ausiliaria;

- il certificato del casellario giudiziale n. 5816 – 2019 – R, rilasciato dal

Sistema informativo del Casellario, Sciacca, datato 15 novembre 2019, del Signor Carrubba Mario Domenico, nato a San Cataldo, CL, il 25 agosto 1977, Direttore tecnico della TECNOGEN s. r. l., impresa ausiliaria;

- il certificato del casellario giudiziale n. 5817 – 2019 – R, rilasciato dal Sistema informativo del Casellario, Sciacca, datato 15 novembre 2019, del Signor Genco Marco, nato a San Cataldo, CL, il 29 dicembre 1977, Direttore tecnico della TECNOGEN s. r. l., impresa ausiliaria;

- il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, datato 18 novembre 2019, relativo alla sopra citata Signora Carrubba Cettina;

- il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, datato 15 novembre 2019, relativo al sopra citato Signor Carrubba Mario Domenico;

- il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, datato 18 novembre 2019, relativo al sopra citato Signor Genco Marco.

In ordine alla validita' dei certificati acquisiti per la sottoscrizione del presente contratto, si richiamano le previsioni di cui all'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, e le previsioni di cui all'articolo 81, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, il cui combinato disposto stabilisce la validita' per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID – 19 dei certificati in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, ad eccezione dei documenti unici di regolarita' contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validita' sino al 15

giugno 2020.

Si da' atto che e' depositato presso l'Area tecnica, prot. 10231 del 19 novembre 2019, il nulla osta rilasciato da ANAS s.p.a. con prot. CDG – 0649625 – P del 18 novembre 2019, avente ad oggetto i lavori di manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza della via Roma, tratto da Via Giacchino a via Reina, lungo la S. S. 118, al km. 74 + 600, ricadente in traversa interna nel Comune di Santo Stefano Quisquina.

Si da' atto, altresì, che la ditta Collura Giorgio ha prodotto:

- il piano operativo di sicurezza avente ad oggetto i lavori di manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza della via Roma, tratto da Via Giacchino a via Reina;

- la polizza assicurativa n. 2019-25-6110948, del 17 luglio 2019, della Italiana Assicurazioni S.p.A., agenzia di Agrigento, Patti studio – quattro s.r.l.,

- la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva n. 2019-13-6454743 del 17 luglio 2019 rilasciata da Italiana Assicurazioni S.p.A., agenzia di Agrigento, Patti studio – quattro s.r.l..

RIBADITO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 156 del 02 maggio 2019 e' stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto e che, con successiva determinazione n. 209 – 2019, pubblicata, in maniera continuativa, senza opposizioni o reclamo alcuno, e' stata disposta l'aggiudicazione definitiva all'impresa individuale dell'ing. Collura Giorgio, in avvalimento con la ditta TECNOGEN s.r.l.;

- l'opera in argomento e' finanziata mediante decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno

datato 10 gennaio 2019, in applicazione dell'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019;

- l'impresa individuale Collura Giorgio, con sede a Santo Stefano Quisquina nella Via Aldo Moro, n. 37, e' stata individuata quale operatore economico che ha presentato l'offerta con il maggior ribasso percentuale, formulando il ribasso del 24,999 per cento e, pertanto, e' stata dichiarata ditta aggiudicataria, per un importo netto pari a euro 50.956,00, cui devono essere sommati euro 568,08 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, determinando un importo contrattuale complessivo di euro 51.524,57, oltre IVA;

- risulta verificato, in capo all'impresa affidataria, il possesso dei prescritti requisiti per l'assunzione dell'appalto giusta Determinazione del Dirigente dell'Area tecnica n. 209 del 17 giugno 2019 sopracitata;

- tutta la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, come attestato nella determinazione dirigenziale n. 209 – 2019, e' stata acquisita tramite il servizio AVCPass;

- ricorrono i presupposti di cui all'articolo 32, commi 5, 7 e 9 del Codice dei contratti pubblici.

RICHIAMATO l'articolo 88, comma 4 bis, del decreto legislativo 06 settembre 2011, n. 159, secondo il quale si puo' procedere alla stipula del contratto, con apposizione della condizione risolutiva espressa, fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite;

PREMESSO QUANTO SOPRA

Le parti, come sopra costituite, previa conferma della narrativa che precede e degli atti e dei documenti richiamati, nonche' di quelli che fanno parte

integrante del presente contratto, che dichiarano di conoscere ed accettare senza riserva alcuna quali condizioni sostanziali dello stesso, ribadendo l'inesistenza di motivi ostativi alla stipula del presente, in unico contesto con la superiore narrativa, convengono e stipulano quanto segue, richiedendo a me, Ufficiale Rogante, la stipulazione del presente atto.

Articolo 1 - Oggetto

L'Amministrazione - Comune di Santo Stefano Quisquina - come sopra costituita e rappresentata affida alla impresa individuale Collura Giorgio, come sopra costituita e rappresentata, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori per la manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza della via Roma - tratto da via Giacchino a via Reina - di Santo Stefano Quisquina, di cui al progetto esecutivo approvato con determinazione dirigenziale n. 156 del 2 maggio 2019.

Sono espressamente ricomprese nell'appalto affidato anche la custodia, vigilanza e responsabilit  delle aree di lavoro, estese anche ad impianti e materiali ricevuti in consegna dal Comune di Santo Stefano Quisquina con il verbale di consegna delle aree.

Articolo 2 – Disciplina normativa

L'impresa appaltatrice e' tenuta alla piena ed incondizionata osservanza di tutte le norme civili, penali e amministrative che regolano la materia e l'attivit  oggetto del presente contratto.

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalit  dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto e allegato al presente contratto, nonche' delle previsioni degli

elaborati grafici progettuali che l'impresa appaltatrice dichiara di conoscere e di accettare. Forma parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato, il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145. In aggiunta alle disposizioni specifiche contenute negli atti richiamati, l'appalto e' comunque soggetto alla completa osservanza di tutte le norme comunitarie, nazionali, regionali e locali che regolano la sua corretta esecuzione e gestione in ogni suo aspetto, direttamente o indirettamente connesso all'opera da realizzare.

Il presente appalto e' soggetto, per quanto applicabile, all'osservanza del testo vigente delle seguenti leggi, regolamenti, norme e convenzioni che s'intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'impresa appaltatrice, salvo diversa disposizione del presente contratto: Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, le parti ancora in vigore del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modifiche ed integrazioni, le parti ancora in vigore del Capitolato generale di appalto, approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, il Regolamento per la Contabilita' generale dello Stato, il decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, il decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13, la legge 13 agosto 2010, n.136, la legge regionale 20 novembre 2008, n.15, la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, la legge regionale 17 maggio 2016, n.8, il Codice Civile. I riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si intendono fatti al certificato di regolare esecuzione.

	Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non	
	conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza,	
	per atto pubblico che deve essere depositato presso la stazione appaltante, a	
	persona fornita dei requisiti di idoneita' tecnici e morali, per l'esercizio delle	
	attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.	
	L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.	
	L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto,	
	garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere	
	il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa	
	motivata comunicazione.	
	Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o	
	soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata	
	dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata	
	da ogni responsabilità'.	
	Articolo 3 – Documenti richiamati e documenti allegati	
	Fanno parte integrante del contratto e devono intendersi in esso richiamati:	
	Dichiarazioni rese dall'appaltatore in fase di gara,	
	Relazione tecnico – illustrativa,	
	Corografie, elaborati tecnici,	
	Analisi dei prezzi	
	Elenco dei prezzi	
	Computo metrico estimativo, Quadro di incidenza manodopera e costo	
	manodopera,	
	Cronoprogramma,	
	Piano di manutenzione,	

Capitolato speciale d'appalto,

Polizza Fideiussoria Garanzia Definitiva,

Polizza Assicurativa.

Il capitolato speciale d'appalto e l'elenco dei prezzi si allegano al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale. Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati, i documenti di cui al sopra riportato elenco, che vengono conservati dalla stazione appaltante agli atti del presente fascicolo.

Articolo 4 – Oneri dell'appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- le vie di accesso al cantiere;
- la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per

	l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;	
	- la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato	
	di collaudo provvisorio.	
	L'appaltatore e' responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e	
	ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge	
	e di regolamento.	
	La direzione del cantiere e' assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da	
	altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto	
	alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di	
	cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da	
	tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle	
	attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri	
	soggetti operanti nel cantiere.	
	L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la	
	gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto	
	di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale	
	dell'appaltatore per disciplina, incapacita' o grave negligenza. L'appaltatore e'	
	in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza	
	di detti soggetti, nonche' della malafede o della frode nella somministrazione	
	o nell'impiego dei materiali.	
	Articolo 5 Importo	
	L'importo del presente contratto, al netto del ribasso d'asta del 24,999 per	
	cento, ammonta a complessivi euro 51.524,57 – euro	
	cinquantunomilacinquecentoventiquattro – centesimi cinquantasette, di cui	
	euro 50.956,00 - euro cinquantamilanovecentocinquantasei - zerocentesimi -	
	18	

per lavori, euro 568,08 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti ribasso d'asta. L'importo contrattuale e' al netto dell'I.V.A. ed e' fatta salva la liquidazione finale.

Il presente contratto, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera eeeee, del Codice dei contratti pubblici, e' stipulato a misura e, pertanto, il prezzo convenuto puo' variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantita' effettiva della prestazione e nel rispetto della vigente normativa in materia di variazioni al progetto approvato. Il Capitolato Speciale d'Appalto, la Relazione Tecnica, gli Elaborati Grafici, il Computo Metrico Estimativo e l'Elenco Prezzi Unitari fissano i prezzi invariabili per unita' di misura e per ogni tipologia di prestazione e gli stessi costituiscono prezzi contrattuali.

Qualora si dovessero apportare variazioni al progetto e - o al corrispettivo, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti pubblici, le stesse verranno liquidate a misura, salvo che ne sia convenuto preventivamente il prezzo a corpo, mediante il concordamento di nuovi prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari e legislative.

I prezzi unitari accettati dall'appaltatore in sede di gara sono per lo stesso vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi del citato articolo 106 del Codice dei contratti pubblici.

Non e' prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 6 – Tempo dell'esecuzione

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto e' fissato in mesi 1 (uno)

naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere si applicheranno le penali previste dall'articolo 12 del Capitolato Speciale di Appalto.

Le sospensioni e riprese dei lavori sono disciplinate dall'articolo 13 del Capitolato Speciale di Appalto.

Articolo 7 – Garanzie e Assicurazione per la responsabilit  civile

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti soprarichiamati, l'impresa appaltatrice, ai sensi dell'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha costituito apposita garanzia fideiussoria per la garanzia definitiva n. 2019-13-6454743 del 17 luglio 2019 rilasciata da Italiana Assicurazioni S.p.A., H86 Ag. AGRIGENTO, agenzia di Agrigento, Patti studio – quattro s.r.l., per un importo pari ad euro 15.456,34 - euro quindicimilaquattrocentocinquantasei,34. Tale garanzia forma parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegata, e viene conservata agli atti dell'Ufficio tecnico del Comune di Santo Stefano Quisquina, controfirmata dalle parti.

La garanzia fideiussoria prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile e all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, e l'operativita' della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Santo Stefano Quisquina. La cauzione definitiva verra' progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare del venti per cento, cessa di avere

effetto ed e' svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La garanzia deve essere integrata nella misura legale ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al decreto del Ministero delle Attività Produttive del 12 marzo 2004, n. 123, e di cui al successivo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31, allegato A.

L'impresa appaltatrice, ai sensi dell'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha costituito apposita polizza assicurativa n. 2019-25-6110948, del 17 luglio 2019, della Italiana Assicurazioni S.p.A., agenzia di Agrigento, Patti studio – quattro s.r.l., codice H86 Ag. AGRIGENTO, d'importo pari ad euro 51.525,00, comprendente la responsabilità civile per danni causati a terzi durante l'esecuzione dei lavori, con un massimale, per la responsabilità civile pari ad euro 500.000,00, e viene conservata agli atti della stazione appaltante controfirmata dalle parti. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

L'impresa appaltatrice, come sopra rappresentata, pertanto, assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Comune di Santo Stefano Quisquina da ogni responsabilità al riguardo.

Il pagamento della rata di saldo e' subordinato alla costituzione di una

cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui all'articolo 103, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tale garanzia non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. La stazione appaltante puo' richiedere alla societa' appaltatrice la reintegrazione della cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere alla societa' appaltatrice.

Articolo 8 – Clausole anticorruzione e Protocolli di legalita'

Le parti si danno atto che l'impresa appaltatrice e' tenuta al pieno e incondizionato rispetto dei commi 52, 52 bis, 53, 54, 55 e 56 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativamente ad eventuali sub-appalti e- o sub-contratti nell'ambito delle attivita' maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate dalla predetta normativa.

Le parti si danno, altresì, atto che l'impresa appaltatrice e' tenuta ad osservare scrupolosamente quanto dichiarato in ordine alle clausole di autotutela previste nel protocollo di legalita' sottoscritto dalla Regione Sicilia in data 12 luglio 2005, volto a rafforzare le condizioni di legalita' e sicurezza nella gestione degli appalti pubblici, di cui alla Circolare dell'ex Assessorato regionale lavori pubblici n. 593 del 31 gennaio 2006 – anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto del Dirigente Generale n. 1071 del 18 maggio 2018 dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilita'. Pertanto, il presente contratto e' da ritenersi risolto di diritto nel caso in cui l'aggiudicatario non si attenga a quanto prescritto nelle citate Clausole di Autotutela come di seguito riprodotte. Di seguito si riportano gli

obblighi e le facolta' previste nelle clausole di autotutela in argomento per cui

la societa' appaltatrice, a tal uopo, si obbliga espressamente a:

- comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell'ufficio di direzione lavori

alla stazione appaltante e all'Osservatorio Regionale dei lavori pubblici: lo

stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarita' dei

contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonche' le

modalita' di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da

occupare;

- inserire identica clausola nei contratti di subappalto, nolo, cottimo, eccetera,

ed e' consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non

saranno concesse;

- segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa,

irregolarita' o distorsione durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni

interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative al

contratto in oggetto;

- collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,

intimidazione o condizionamento di natura criminale, richieste di tangenti,

pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di

subappalti a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o in

cantiere, eccetera.

La societa' appaltatrice dichiara espressamente ed in modo solenne:

- di non trovarsi in una situazione di controllo o di collegamento, formale e - o

sostanziale, con altri concorrenti e che non si e' accordata e non si accordera'

con altri partecipanti alla gara;

- che non subappaltera' lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti

alla gara, in forma singola o associata, ed e' consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;

- che la propria offerta e' improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;

- che si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;

- che non si e' accordata e non si accordera' con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza.

Le parti danno atto che l'impresa appaltatrice e' tenuta ad osservare scrupolosamente quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n.190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; pertanto, il presente contratto e' da ritenersi risolto di diritto nel caso in cui l'affidatario non si attenga a quanto prescritto dalla citata normativa e alla mancata osservanza delle disposizioni contenute nel sopra citato protocollo di legalità'.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'impresa appaltatrice, a mezzo dichiarazione del titolare, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione committente che hanno cessato il rapporto di lavoro da meno di tre anni, i quali, negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti.

L'impresa appaltatrice assume l'obbligo di rispettare e far rispettare a tutti i propri dipendenti, collaboratori o consulenti, nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, e per quanto compatibili, gli obblighi di condotta del Codice di

comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, e del Codice di Comportamento del personale del Comune di Santo Stefano Quisquina adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 dell'11 settembre 2013. La violazione degli obblighi derivanti dai predetti Codici di comportamento da parte dell'impresa appaltatrice e - o dei dipendenti, collaboratori o consulenti della stessa nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, costituisce motivo di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Ai sensi dell'articolo 1 del Codice antimafia e anticorruzione della pubblica amministrazione - c.d. Codice Vigna, adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 514 del 04 dicembre 2009, l'impresa appaltatrice, a pena di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 1455 e 1456 del codice civile, assume:

- l'obbligo di denunciare all'Autorita' Giudiziaria e - o agli Organi di Polizia, effettuandone segnalazione anche alla Pubblica Amministrazione appaltante, ogni tentativo di estorsione o condizionamento, quali, ad esempio, richieste di tangenti, pressioni per l'assunzione di personale, per affidamento di subappalti, danneggiamenti, furti e simili;

- l'obbligo di non concedere servizi in subappalto alle ditte che ricadono nelle cause di esclusione di cui al comma 1 dell'articolo 1 del predetto Codice Vigna.

Ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'impresa appaltatrice, ha prodotto dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia.

Articolo 9 - Pagamenti

All'impresa appaltatrice verranno corrisposti i pagamenti nei termini e secondo le modalita' stabilite nell'allegato Capitolato Speciale d'Appalto, e previa acquisizione, ai sensi della vigente normativa in materia, del documento unico di regolarita' contributiva.

I predetti termini dei pagamenti oggetto del presente appalto unitamente agli interessi da corrispondere in caso di ritardato pagamento ed al termine previsto per l'emissione del certificato di collaudo sono esclusivamente disciplinati dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato e integrato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, dalla legge 30 ottobre 2014, n. 161, dal decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Si da' atto che, con determinazione dirigenziale n. 135 del 30 aprile 2020, adottata dal Responsabile dell'Area tecnica, e' stata corrisposta all'appaltatore la somma, di euro 10.304,91 – euro diecimilatrecentoquattro e centesimi novantuno piu' euro 1.030,49 – a titolo di IVA al 10 per cento.

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, e dell'articolo 5, del D.P.R. n. 207/2010, per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

Non puo' essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra

l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al cinque per cento dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.

Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento.

In ogni caso se il pagamento è superiore a euro 5.000,00, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 153 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, che dispone la sospensione delle verifiche ex articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Le parti danno, altresì, atto che il presente contratto soggiace all'applicazione della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche; pertanto, l'impresa appaltatrice, in persona dell'ing. Collura Giorgio nella sua qualità di legale rappresentante quale titolare della omonima ditta individuale, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra citata norma legislativa, l'obbligo di dare seguito ad ogni ulteriore adempimento a proprio carico da dette leggi disposto; inoltre, si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Agrigento della notizia dell'inadempimento della propria controparte, subappaltatore – subcontraente, agli obblighi di tracciabilità finanziaria. A tal uopo l'impresa appaltatrice ha comunicato con nota del 19 luglio 2019 che il numero di conto corrente unico sul quale questa

stazione appaltante dovrà fare confluire tutte le somme relative all'appalto di che trattasi e' il seguente: Unicredit – agenzia di Santo Stefano Quisquina, AG, codice IBAN: IT18O0200883160000105690311, sul quale la persona delegata ad operare e' il medesimo Rappresentante legale ing. Collura Giorgio, nato a Santo Stefano Quisquina, AG, il 07 luglio 1982 e residente in Santo Stefano Quisquina, contrada Contuberna, senza numero civico, codice fiscale CLLGRG82L07I356N. Il CIG da indicare nelle transazioni in argomento e' il seguente: CIG: 787871594A mentre il CUP e': F77H19001010005

Il mancato rispetto dei predetti obblighi comporterà l'immediata risoluzione del presente contratto e l'applicazione delle sanzioni previste dalla più volte citata norma legislativa.

L'impresa appaltatrice si obbliga a fornire tempestivamente e per iscritto all'Ente ogni informazione collegata ad eventuali variazioni e - o modifiche dei dati comunicati.

Le clausole di cui al presente articolo relative all'applicazione della legge 13 agosto 2010, n. 136, devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Articolo 10 – Ritardi nei pagamenti

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura

	e con le modalita' ed i termini di cui al medesimo Capitolato speciale d'appalto.	
	Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facolta' di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.	
	Articolo 11 - Collaudo	
	Il certificato di collaudo provvisorio e' emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.	
	Il certificato di collaudo provvisorio assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.	
	Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformita' ed i vizi dell'opera, ancorche' riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.	
	L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facolta' della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.	
	29	

	Articolo 12 – Domicilio delle parti	
	Per tutti gli effetti del presente contratto, l’impresa appaltatrice elegge domicilio legale in Santo Stefano Quisquina, Via Aldo Moro, n. 37, ove saranno notificati tutti gli atti sia giudiziari che amministrativi inerenti il presente contratto e in mancanza presso la Segreteria di questo Ente, sita in Santo Stefano Quisquina – AG, via Roma, n. 142.	
	L'Amministrazione Comunale, come sopra rappresentata, prende atto che l’ing. Collura Giorgio, come in precedenza generalizzato, e i Signori Carrubba Mario Domenico e Genco Marco, rivestono la qualifica di direttore tecnico rispettivamente dell'impresa appaltatrice e dell’impresa ausiliaria Tecnogen s.r.l..	
	Articolo 13 – Obblighi dell’appaltatore verso i dipendenti	
	L’impresa appaltatrice e’ tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.	
	L’impresa appaltatrice e’, altresì, obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta’ paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.	
	Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l’Amministrazione effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore della societa’ appaltatrice per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.	
	Articolo 14 – Sicurezza sul lavoro	
	La ditta appaltatrice ha prodotto il Piano Operativo di Sicurezza.	
	30	

L'impresa appaltatrice deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al periodo precedente, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'impresa appaltatrice, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. L'impresa appaltatrice si obbliga ad ottemperare e garantire il rispetto delle disposizioni sui requisiti di sicurezza pubblica e sul lavoro per la realizzazione delle prestazioni lavorative, sia in riferimento alla pubblica incolumita' ed alle relative modalita' di intervento, sia in riferimento al personale, sia in riferimento alle macchine operatrici utilizzate, sia in riferimento alle prescrizioni per la segnaletica di sicurezza, e comunque si obbliga ad assicurare, senza eccezioni, il pieno adempimento delle disposizioni scaturenti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' da ogni altra normativa specifica in materia che deve trovare applicazione in relazione alla tipologia delle attivita' oggetto del presente contratto.

Articolo 15 Divieti

Il contratto d'appalto non puo' essere ceduto, a pena di nullita'.

E' vietata, inoltre, qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall'Amministrazione.

Articolo 16 - Subappalto

E' fatto divieto all'impresa appaltatrice di conferire in subappalto i lavori in oggetto al di fuori dei casi previsti dall'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La società appaltatrice è, pertanto, tenuta alla piena ed incondizionata osservanza delle disposizioni vigenti in materia di subappalto, tra le quali l'art. 21 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, l'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, il decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché quelle previste dalla disciplina regolatrice prevista dal presente atto e dagli atti da questo richiamati.

L'impresa appaltatrice è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. L'impresa appaltatrice non viene esentata dalle responsabilità di cui sopra qualora il subappalto non venga autorizzato e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

Articolo 17 – Imposte dovute per l'esecuzione

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il presente contratto e - o da eventuali atti aggiuntivi, è obbligo della società appaltatrice provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Se, al contrario, al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito

versamento delle eventuali maggiori imposte.

Articolo 18 – Risoluzione del contratto

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- nei casi previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
- manifesta incapacità o inidoneità anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81;
- perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

- sopravvenienza a carico dell'Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti,

amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e - o procedimenti di cui

alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;

- ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.

La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza

dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o

dichiarazioni mendaci.

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione del

Comune di Santo Stefano Quisquina, da effettuarsi mediante comunicazione

recettizia, come ad esempio, fax, telegramma, raccomandata postale con

avviso di ricevimento. In caso di risoluzione del contratto, il Comune di Santo

Stefano Quisquina provvederà ad escutere la cauzione definitiva salva

comunque la facoltà del Comune di Santo Stefano Quisquina medesimo di

agire per il ristoro dell'eventuale maggior danno subito.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ARTICOLO 19 - Clausola risolutiva espressa

Si dà atto che è stata resa, ai sensi dell'articolo 88, comma 4 bis, del decreto

legislativo 06 settembre 2011, n. 159, apposita dichiarazione sostitutiva da

parte dei Signori Collura Giorgio, Carrubba Cettina, Carrubba Mario

Domenico e Genco Marco, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di

sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6

settembre 2011, n. 159.

Il contratto viene sottoscritto con la condizione risolutiva espressa che,

qualora dovesse pervenire successivamente informazione della Prefettura da

cui l'Impresa Collura Giorgio o TECNOGEN s.r.l. non risultino in regola con

la certificazione antimafia, il presente contratto si intendera' immediatamente risolto.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita' a contrattare con la pubblica amministrazione, ne' all'interruzione dell'attivita' anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 08 giugno 2001, n.231.

Articolo 20 - Controversie

Se sono iscritte riserve sui documenti contabili, il responsabile del procedimento, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori, formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.

La procedura di cui sopra e' esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

- che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera;

- che il loro importo non sia inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale.

- che i maggiori oneri siano richiesti dall'impresa per effetto di circostanze sopravvenute, non rilevabili in sede di partecipazione all'appalto.

La procedura puo' essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Per quanto applicabile si richiama il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49.

E' sempre ammessa la transazione tra le parti.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'Autorita' Giudiziaria competente del Foro di Siacca con esclusione della competenza arbitrale.

Articolo 21 - Discordanze

Qualora un allegato al contratto dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, la societa' appaltatrice ne fara' oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra' ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nel contratto.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi allegati al contratto, fermo restando quanto stabilito nel comma precedente, la stazione appaltante rispettera', nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto – capitolato speciale d'appalto – elaborati derivanti dal capitolato descrittivo prestazionale - elenco prezzi – disegni.

Articolo 22 – Comunicazioni a carico dell'appaltatore

In aggiunta ad ogni altro onere ed obbligo previsto in capo all'impresa appaltatrice dal presente contratto, dai suoi allegati e dalle disposizioni legislative e regolamentari che comunque lo disciplinano, l'impresa appaltatrice e' tenuta:

- a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura

dell'Impresa nonche' negli organismi tecnici ed amministrativi;

- a trasmettere alla stessa Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, agli enti assicurativi ed antinfortunistici, nonche' quant'altro previsto dall'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 23 - Privacy

L'Amministrazione appaltante, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del regolamento generale sulla protezione dei dati - Regolamento – UE – 2016 - 679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, informa l'impresa appaltatrice che trattera' i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attivita' e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. L'impresa appaltatrice a sua volta si impegna a rispettare la normativa in materia di privacy e, conseguentemente, a non utilizzare per scopi diversi da quelli previsti dal presente contratto ogni informazione, dato o documento di cui venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione delle attivita'.

Articolo 24 – Clausola di manleva

L'Appaltatore terra' il Comune di Santo Stefano Quisquina sollevato e indenne da ogni responsabilita', danni e spese in relazione ad eventuali azioni, pretese e rivalse anche di terzi connesse o comunque derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.

L'Appaltatore dovra', quindi, porre in essere tutte le cautele e gli accorgimenti necessari ad impedire la produzione di danni, anche indiretti, a persone e - o cose con particolare attenzione all'eventuale presenza di sotto-servizi

interferenti e agli eventuali danni che possano derivare agli stessi.

Resta naturalmente inteso che tutti i maggiori oneri derivanti dall'adempimento delle prescrizioni previste dal presente articolo rimarranno a totale carico dell'appaltatore, il quale non avra' diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 25 - Auditing

L'Appaltatore si obbliga a tenere una contabilita' separata di quanto attiene al presente contratto, documentata ai sensi di legge, ed a consentire in ogni momento idonee verifiche da parte del Comune di Santo Stefano Quisquina e - o da soggetto terzo da questa incaricato.

A tal fine, si obbliga a mettere a disposizione del Comune di Santo Stefano Quisquina e - o del soggetto da questa incaricato, tutte le volte che ne facesse richiesta, tutte le proprie scritture contabili, ed a facilitare in ogni ragionevole misura, l'espletamento delle verifiche di cui sopra.

Articolo 26 – Proprieta' dei documenti

Tutti gli studi, i disegni, le specifiche, i documenti, gli elaborati, nessuno escluso, compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall'Appaltatore nell'ambito delle prestazioni allo stesso affidate in base al presente Contratto, ivi compresi quelli attinenti al settore informatico, rimarranno di proprieta' del Comune di Santo Stefano Quisquina.

L'Appaltatore riconosce, inoltre, ogni piu' ampio diritto del Comune di Santo Stefano Quisquina in merito all'utilizzo della documentazione consegnata, secondo le esigenze proprie del Comune di Santo Stefano Quisquina.

L'Appaltatore non potra' pretendere alcunché per la consegna della predetta documentazione.

L'Appaltatore si impegna a tenere indenne il Comune di Santo Stefano Quisquina da qualsiasi azione o pretesa fatta valere da Terzi per contraffazione o violazione di diritti brevettati nella esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 27 – Spese di contratto

Tutte le spese di contratto, di registro ed accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, e gli oneri connessi alla sua stipulazione, sono a completo ed esclusivo carico dell'impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle. Del presente contratto, ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'I.V.A., imposta sul valore aggiunto.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di accettare specificamente il contenuto delle prescrizioni descritte negli articoli 1 – 26 del presente contratto

Io sottoscritto, Segretario rogante, a richiesta delle parti qui convenute e costituite come sopra espresso, ho ricevuto il presente atto redatto da me stesso in modalita' elettronica mediante strumento informatico, con imposta di bollo assolta con modalita' telematiche, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 22 febbraio 2007 per l'importo di euro 45,00, che consta di trentanove, 39, facciate intere e sedici, 16, righe, comprese le firme e le specifiche legate alle stesse, che della quarantesima, 40, occorrono per la chiusura del presente, il quale, ad alta ed intelligibile voce, ho poi letto alle parti che, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse

affermato di conoscerne il contenuto, di averne preso visione e accettarli integralmente senza riserva alcuna, a mia domanda, approvandolo e dichiarandolo conforme alla loro volonta', in segno di accettazione dei reciproci diritti e obblighi, insieme con me ed alla mia presenza e vista, lo sottoscrivono entrambi con modalita' di firma digitale, apposta ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera s, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, ovvero, Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD.

Constatato che i certificati di firma utilizzati dal Dirigente e dall'ing. Collura Giorgio sono validi, l'ufficiale rogante procede alla chiusura del presente atto apponendo la propria sottoscrizione digitale.

FIRMATO DIGITALMENTE L'impresa appaltatrice

(Ing. Giorgio Collura)

FIRMATO DIGITALMENTE Il Dirigente dell'Area tecnica

(Arch. Angelo Lupo)

FIRMATO DIGITALMENTE Il Segretario comunale

(Dr. Francesco Piro)



COMUNE DI SANTOSTEFANO QUISQUINA
Libero Consorzio di Agrigento

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
FINALIZZATA ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA
ROMA - TRATTO DA VIA GIACCHINO A VIA REINA**

CUP: F77H19001010005 - CIG: 787871594A

- Elaborato:
- Relazione tecnico-illustrativa;
 - Corografie, elaborati tecnici;
 - Analisi dei prezzi;
 - Elenco prezzi;
 - Computo metrico estimativo, Quadro di incidenza manodopera e costo manodopera;
 - Cronoprogramma;
 - Piano di manutenzione;
 - Schema contratto;
 - Capitolato speciale d'appalto.

Data:



OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO
DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

I. Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di: Manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza della via Roma - tratto da via Giacchino a via Reina.

Forma e ammontare dell'appalto

Il presente appalto è dato: A MISURA

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta a € 68.509,16 (sessantottomilacinquecentonove/16) oltre I.V.A. di cui:

A. oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 568,08
B. soggetti a ribasso d'asta	€ 67.941,08

N. d'ordine	Designazione delle diverse categorie di lavoro da eseguire a misura	Importo
1	Dismissioni, rifacimenti massetti e ripavimentazione. Sigillatura giunti	€ 62.314,56
2	Sistemazione fasce rompitratta in basole di pietra calcarea	€ 4.793,78
3	Trasporti	€ 832,75
4	Recinzione di protezione	€ 568,08

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. I. Variazioni delle opere progettate

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruaggio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art.106 del D.Lgs. n°50/2016. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio.

Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e/o alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. In tal caso, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Art. 2. Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

In genere l'appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale e nell'osservanza delle disposizioni del piano di sicurezza, purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Amministrazione Comunale.

La Amministrazione Comunale si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o fame oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore presenterà alla Direzione Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori, il programma operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterrà nell'esecuzione delle opere.

Art. 3. Osservanza del Capitolato generale e di particolari disposizioni di legge

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale d'appalto dei Lavori Pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n°145.

L'impresa è tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, di regolamentazione dei sotto servizi interrati, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento

dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'impresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10/09/1982, n°915 e s.m.i. o impartite dalle A.S.L., alle norme CEI, U.N.I., CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D. Lgs. n°81/2008, in materia di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 01/03/1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", al D.Lgs. n°217/1991 ed alla legge 26/10/1995, n°447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico).

Art. 4. Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato misura sotto forma di scrittura privata.

L'importo contrattuale, come determinato in seguito all'applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario all'importo della parte di lavoro a corpo posto a base di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. Essendo un appalto a corpo, i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, del presente articolo; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Amministrazione Comunale nel computo metrico e nel computo metrico estimativo e nella "lista", ancorché rettificata o integrata in sede di presentazione dell'offerta dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Amministrazione Comunale, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione al lavoro a corpo, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti.

Art.5. Sistema di aggiudicazione - Qualificazione dell'impresa appaltatrice

I lavori in oggetto saranno aggiudicati con procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. n°50/2016, con il criterio del prezzo più basso, inferiore al prezzo posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art.95 comma 4 del D.Lgs. n°50/2016.

Descrizione dei lavori

I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori.

LAVORI A MISURA:

- Dismissione di pavimentazione in cubetti di porfido con accatastamento del materiale riutilizzabile;
- Rifacimento del letto di malta dello spessore minimo di cm.6-8;
- Ricollocazione della pavimentazione riutilizzando i cubetti di porfido preventivamente accatastati;
- Sistemazione delle fasce rompitratta in basole di pietra calcarea;
- Sigillatura dei giunti con boiacca di cemento;
- Trasporto a rifiuto dei materiali non più riutilizzabili.

Forma e principali dimensioni delle opere

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto e dalle voci descrittive delle singole categorie di opere.

NORME GENERALI

Osservanza del Capitolato generale e di particolari disposizioni di legge

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, della Legge Quadro sui Lavori Pubblici e relativo Regolamento di attuazione. L'impresa è tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'impresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10/09/1982, n°915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle U.S.L., alle norme CEI, U.N.I., C.N.R..

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. n°81/08, in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro.

Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'art.93, commi 1 e 2, del Nuovo Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui alla lettera di invito.

Cauzione definitiva



1. Ai sensi dell'art.103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se l'aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n°123/2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'art.103, commi 4 del Nuovo Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia, in conformità all'art.103, commi 5 del Nuovo Codice dei contratti, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. Il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
7. Ai sensi dell'art.103, comma 10, del Nuovo Codice dei contratti, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
8. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Nuovo Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all'operatore economico che segue nella graduatoria.

Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto d'appalto, oltre al presente Capitolato speciale, i seguenti elaborati grafici e cartacei del progetto esecutivo:

- 1) Relazione tecnico-illustrativa;
- 2) Corografie, elaborati tecnici;
- 3) Analisi dei prezzi;
- 4) Elenco prezzi;
- 5) Computo metrico e Quadro di incidenza manodopera;
- 6) Cronoprogramma;
- 7) Piano di manutenzione;
- 8) Schema di contratto;
- 9) Capitolato speciale d'appalto;
- 10) La polizza di cui sopra.

Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto d'appalto, oltre al presente Capitolato speciale, i seguenti elaborati grafici e cartacei del progetto esecutivo:

Art. 6. Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in

funzione degli impianti;

- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'art.8 del capitolato generale.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art.7. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

In particolare, con la sottoscrizione del contratto d'appalto e della documentazione allegata, l'appaltatore anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo ed in particolare di quello delle strutture e degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilità;

- di aver verificato le relazioni e constatato la congruità e la completezza dei calcoli e dei particolari costruttivi posti a base d'appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento ai, alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;

- di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità;

Art. 8. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando e nella lettera di invito o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 9. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o

I richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli artt.15, 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

L'impresa provvederà a sua cura e a sue spese a tutte le occupazioni temporanee o definitive che si rendessero necessarie per strade di servizio, per accesso al cantiere, per l'impianto del cantiere stesso, per la discarica dei materiali giudicati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per cave di prestito e per tutto quanto è necessario alla esecuzione dei lavori.

Art.10. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore



Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

- a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- b. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
- c. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Amministrazione Comunale, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- d. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
- e. l'approntamento della recinzione di cantiere, dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami;
- f. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, calcolatrice e materiale di cancelleria;
- g. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni regolamentari diurne e notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle vigenti disposizioni di legge nei tratti stradali interessati dai lavori e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- h. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte nonché la pulizia di tutti i locali;
- i. la guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Amministrazione Comunale;
- j. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Amministrazione Comunale, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- k. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- l. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- m. la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento, il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- n. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Amministrazione Comunale, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- o. l'esecuzione in sito, o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico (secondo le modalità impartite dal collaudatore) che siano ordinate dalla stessa direzione lavori o dai

collaudatori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

p. l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

q. il mantenimento delle opere, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio del certificato di regolare esecuzione, comprese la continuità degli scolli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere eseguite;

r. la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e al collaudo dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di dare visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

s. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

t. L'aggiornamento delle tavole degli impianti tecnici aggiornati e corretti "as built" e consegna in duplice copia su carta (firmati) e dei files in formato DXF o DWG su supporto magneto-ottico, con la chiara e completa rappresentazione di tutte le opere eseguite (impianti termici, trattamento aria, condizionamento, idrico-sanitario, scarico, elettrico, elevatore, ecc.) compresi i necessari schemi funzionali;

u. La esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità;

v. la completa procedura di accatastamento e/o aggiornamento catastale del fabbricato e del tipo mappale relativo eseguito da tecnico professionista di fiducia dell'impresa appaltatrice, secondo le procedure vigenti presso l'agenzia del territorio di Cuneo, da realizzarsi al momento della posa dei serramenti e da consegnare entro il termine di ultimazione lavori escluse le eventuali tasse e bolli che saranno a carico dell'Amministrazione;

w. Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali. (licenza di costruzione, tassa rifiuti, oneri di cava e smaltimento rifiuti, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale e la tassa di occupazione suolo pubblico per l'area interessata dal cantiere e specificatamente indicata nel lay out relativo;

x. Consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse. Entro 30 giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.

L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Amministrazione Comunale (Consorzi, privati, ANAS, ENEL, TELECOM e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Per i lavori stradali non potrà essere richiesto alcun compenso aggiuntivo per l'esecuzione dei lavori previsti in presenza di traffico.

Art.11. Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

L'appaltatore è obbligato:

a. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

b. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

c. a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d'appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano, mediante fattura;

d. a consegnare, entro il termine perentorio del 5° giorno del mese successivo alla loro esecuzione, i rapporti giornalieri di lavoro su cui vengono indicate le imprese occupate, il numero di operai di ciascuna, la descrizione sommaria dei lavori svolti, gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia. Se non consegnate nei termini le lavorazioni in economia non saranno accettate e, se ordinate dalla D.L., verranno valutate secondo le informazioni desunte dal giornale dei lavori.

e. all'inizio dei lavori l'appaltatore dovrà produrre alla D.L. un elenco nominativo degli operai da esso impiegati, o che intende impiegare. Per le opere appaltate (con specificazione delle rispettive qualifiche), detto elenco dovrà essere

aggiornato a cura dell'appaltatore ad ogni eventuale variazione anche per effetto di subappalti autorizzati. Dovrà inoltre indicare il nominativo del Direttore di cantiere, cui intende affidare per tutta la durata dei lavori la direzione di cantiere, che dovrà essere un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale per l'edilizia. L'appaltatore e tramite suo i subappaltatori, dovranno corredare l'elenco di cui sopra con copia del libro matricola.

Per i lavori che possono modificare i confini di proprietà o comprometterne l'integrità, ad esempio per opere di urbanizzazione, opere stradali e simili, l'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

Per lavori che comportano l'esecuzione di opere da interrare e non più ispezionabili, quali sottomurazioni, palificazioni, fognature profonde ecc., l'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 12. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del codice devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- l'appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione fermo restando l'obbligo, fino alla chiusura del cantiere, di iscrizione alla Cassa Edile competente delle maestranze impiegate nell'appalto, nei termini previsti dagli articoli del presente capitolato e, se cooperativo, anche nei rapporti con i soci;
- i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- è responsabile in rapporto alla Amministrazione Comunale dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Amministrazione Comunale;
- è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo, trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni e operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Amministrazione Comunale del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di inottemperanza retributiva, accertata dalla Amministrazione Comunale o a essa segnalata da un ente preposto, o da altro soggetto interessato, compreso il personale dipendente dell'appaltatore, o subappaltatore o altro soggetto titolato all'esecuzione dell'opera oggetto del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), possono pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

I pagamenti, di cui al comma precedente, eseguiti dalla Amministrazione Comunale, sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro

delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 13. Norme di sicurezza generali

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 14. Sicurezza sul luogo di lavoro

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Amministrazione Comunale, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n°81/2008 e s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 15. Subappalto

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al D.Lgs. n°50/2016 di norma eseguono in proprio i lavori compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni seguenti:

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art.105 del codice, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Per gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a €100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del sub-contratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro affidato. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art.105 del codice.

Per le opere di cui all'art.89, comma 11 del codice, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui all'art.105 comma 17 del codice. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Per i contratti relativi a lavori in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art.30, commi 5 e 6.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;



- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

I piani di sicurezza di cui al D.Lgs. n°81/2008 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Art. 16. Responsabilità in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Amministrazione Comunale per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Amministrazione Comunale medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n°81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente.

Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto legge 29/04/1995, n°139, convertito dalla legge 28/06/1995, n°246.

Art. 17 Consegna dei lavori

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

E' facoltà della Amministrazione Comunale procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Amministrazione Comunale di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla Amministrazione Comunale, prima dell'inizio dei lavori:

- 1) La documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici
- 2) Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti.
- 3) Elenco delle maestranze impiegate con l'indicazione delle qualifiche di appartenenza. L'elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà esser tempestivamente comunicata.
- 4) Copia del libro matricola dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l'effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all'elenco richiesto.
- 5) Copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell'art.14 del D.Lgs. n°38/2000 "Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL". La denuncia deve essere assolta nello stesso giorno in cui inizia la prestazione di lavoro al di là della trascrizione sul libro matricola.
- 6) Copia del registro infortuni

Art. 18. Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **31** (trentuno) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole valutati, questi ultimi, in giorni 5.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma dei lavori predisposto dalla Amministrazione Comunale, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Amministrazione Comunale ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 19. Sospensioni e proroghe

Ai sensi dell'art.107 del codice, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 20. Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 0,5 per mille (in lettere zerovirgolacinque per mille) :

- La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
- a. nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l'atto di consegna degli stessi;
 - b. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - c. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
 - d. nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui al precedente art.17;

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova



applicazione la risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Amministrazione Comunale a causa dei ritardi.

Art. 21. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

Prima dell'inizio dei lavori ai sensi dell'art.43 D.P.R. n°207/2010, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Amministrazione Comunale, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
- c. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Amministrazione Comunale, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Amministrazione Comunale o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Amministrazione Comunale;
- d. per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e. qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
- f. qualora esigenze legate ad a viabilità, manifestazioni, attività e servizi siano incompatibili con la fase di lavorazione prevista.

g. qualora condizioni meteo stagionali siano incompatibili con la buona regola d'arte per la lavorazione prevista.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del programma predisposto dalla Amministrazione Comunale e integrante il progetto esecutivo; tale programma può essere modificato dalla Amministrazione Comunale al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal responsabile del procedimento.

In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Art. 22. Iderogabilità dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;
- le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 23. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'ente appaltante. In caso di ritardo nel

ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, salvo eventuali vizi occulti.

Il certificato di ultimazione può disporre l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola.

Art. 24. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione Comunale può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art. 25. Presa in consegna dei lavori ultimati

L'Amministrazione Comunale si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Amministrazione Comunale si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. „' Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Amministrazione Comunale avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Amministrazione Comunale non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

Art. 26. Custodia del cantiere

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Amministrazione Comunale e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Amministrazione Comunale.

Art. 27. Cartello di cantiere

L'appaltatore deve predisporre ed esporre a proprie spese, in sito, un cartello indicatore, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 01/06/1990, n°1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla Direzione Lavori, curando ne i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 28. Lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari desunti dalla lista delle lavorazioni e fornitura previste per l'esecuzione dell'appalto.

Art. 29. Danni da forza maggiore

I Non verrà accordato all'appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non in casi di forza maggiore. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art.20 del D.M. n°145/2000. La segnalazione deve essere effettuata dall' Appaltatore entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si è verificato l'evento.

Art. 30. Riserve e Controversie



Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'art.190, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. n°207/2010. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Ove l'appaltatore confermi le riserve, per la definizione delle controversie è prevista ai sensi dell'art.34 del D.M. n°145/2000, la competenza del Giudice ordinario.

Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Amministrazione Comunale, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Amministrazione Comunale.

Le riserve dell'appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, nel rispetto anche di quanto previsto dal comma 3 dell'art.24 del DM n°145/2000, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all'atto della loro sottoscrizione.

Art. 31. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

La Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione dei lavori;
- inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n°81/2008 o ai piani di sicurezza di cui ai precedenti articoli del capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Amministrazione Comunale è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Amministrazione Comunale si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Amministrazione Comunale per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Amministrazione Comunale, nel seguente modo:

- ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o

accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

- ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

- 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
- 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
- 3) l'eventuale maggiore onere per la Amministrazione Comunale per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Art. 32. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

L'eventuale ritardo senza autorizzazione dall'Ente Appaltante ed imputabile all'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o, sulle scadenze intermedie esplicitamente fissate allo scopo dal programma, superiore a 20 (venti) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Amministrazione Comunale e senza obbligo di ulteriore motivazione.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Amministrazione Comunale in seguito alla risoluzione del contratto.

Art. 33. Fallimento dell'appaltatore

In caso di fallimento dell'appaltatore la Amministrazione Comunale si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110, del D.Lgs. n°50/2016.

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Norme di accettazione dei materiali

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere, qualunque sia la loro provenienza, saranno della migliore qualità nella rispettiva loro specie, e si intenderanno accettati solamente quando, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, saranno riconosciuti rispondenti a quelli designati qui di seguito per natura, qualità, durabilità, idoneità ed applicazione. Salvo speciali prescrizioni tutti i materiali occorrenti per i lavori dovranno provenire da cave, fabbriche, stabilimenti, raffinerie, depositi ecc. scelti ad esclusiva cura dell'Impresa, la quale non potrà accampare alcuna eccezione, qualora in corso di coltivazione delle cave, o di esercizio delle fabbriche, stabilimenti, raffinerie ecc. i materiali non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti, o venissero a mancare ed essa fosse quindi obbligata a ricorrere ad altre cave, in località diverse, o a diverse provenienze, intendendosi che, anche in tali casi, resteranno invariati i prezzi unitari stabiliti in elenco e le somme per i compensi a corpo, come pure tutte le prescrizioni che si riferiscono alla qualità e dimensioni dei singoli materiali. Per la provvista dei materiali in genere si richiamano espressamente le prescrizioni dell'art. 21 del Capitolato Generale, e per la scelta e l'accettazione dei materiali stessi, saranno a seconda dei casi, applicabili le norme ufficiali in vigore:

Norme di prelievo dei campioni

L'Impresa ha l'obbligo di prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento e d'invio di campioni presso l'Istituto scelto dalla Direzione Lavori. Dei campioni, che saranno prelevati in presenza di personale tecnico dell'Impresa, potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio munendoli di sigilli e firme del Direttore Lavori e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantire l'autenticità. In particolare:

Tracciamenti

Prima di eseguire i lavori di manutenzione, l'impresa è obbligata ad eseguire la picchettazione completa del lotto, disponendo le modine necessarie a determinare con precisione le parti da sottoporre a lavorazioni.

Materiali in genere

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, rispondano alle caratteristiche e prestazioni di seguito indicate.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso, sabbie

- a) Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante.
- b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R.D. 16/11/1939, n°2231; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 26/05/1965, n°595 (Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici) nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31/08/1972 (Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche).
- c) Cementi e agglomerati cementizi.

1) I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26/05/1965, n°595 e nel D.M. 03/06/1968 (Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi) e successive modifiche. Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26/05/1965, n°595 e nel D.M. 31/08/1972.

2) A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Industria del 09/03/1988, n°126 (Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi) (dal 11/03/2000 sostituito dal D.M. Industria 12/07/1999, n°314), i cementi di cui all'art.1 lettera A) della legge 26/05/1965, n°595 (e cioè i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art.6 della legge 26/05/1965, n°595 e all'art.20 della legge 05/11/1971, n°1086. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.

3) I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.

d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal R.D. 16/11/1939, n°2230.

e) Gesso - Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidità e da agenti degradanti.

f) Sabbie - Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre materie nocive, essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea e provenire da rocce con elevata resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova di decantazione in acqua, la perdita in peso della sabbia non dovrà superare il 2%. L'Appaltatore dovrà inoltre mettere a disposizione della Direzione Lavori i vagli di controllo (stacci) di cui alla norma UNI 2332-1/79.

La sabbia utilizzata per le murature dovrà avere grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio 2, UNI 2332-1/79.

La sabbia utilizzata per gli intonaci, le stuccature e le murature a faccia vista dovrà avere grani passanti attraverso lo staccio 0,5, UNI 2332-1/79.

La sabbia utilizzata per i conglomerati cementizi dovrà essere conforme a quanto previsto dall'Art.1 del D.M. 03/06/1968 e dall'Art. II del D.M. 09/01/1996.

La granulometria dovrà essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. E' assolutamente vietato l'uso di sabbia marina.

Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte .

1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto ecc, in proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature.

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature.

La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio.

2) Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue:

- fluidificanti, aeranti, ritardanti, acceleranti, fluidificanti-aeranti, fluidificanti-ritardanti, fluidificanti-acceleranti, antigelo-superfluidificanti. Per le modalità di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potrà far eseguire prove o accettare l'attestazione di conformità alle norme.

3) I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al D.M. 09/01/1996 e relative circolari esplicative.



COMUNE DI SANTOSTEFANO QUISQUINA
Libero Consorzio di Agrigento

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
FINALIZZATA ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA
ROMA - TRATTO DA VIA GIACCHINO A VIA REINA**

CUP: F77H19001010005 - CIG: 787871594A

- Elaborato:
- Relazione tecnico-illustrativa;
 - Corografie, elaborati tecnici;
 - **Analisi dei prezzi;**
 - **Elenco prezzi;**
 - Computo metrico estimativo, Quadro di incidenza manodopera e costo manodopera;
 - Cronoprogramma;
 - Piano di manutenzione;
 - Schema contratto;
 - Capitolato speciale d'appalto.

Data:

Il tecnico





COMUNE DI SANTOSTEFANO QUISQUINA

Ufficio Tecnico Comunale

Oggetto: Progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza della via Roma - tratto da via Giacchino a via Reina.

ELENCO DEI PREZZI

1.2.5 trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte.

- per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro

2) per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano m³ x km **€ 0,63**

26.1.26 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori al fine di assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno per un profondità non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di mm 1,4 posto alla base, in mezzzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; tappo di protezione in PVC "fungo" inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; compreso lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori. tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori. Al mq. **€ 10,52**

A.P.1 Sistemazione della pavimentazione in cubetti di porfido previa dismissione dell'esistente con accatastamento dei cubetti per il successivo reimpiego, rifacimento del letto di malta a secco e ricollocazione della pavimentazione. Boiacatura e sigillatura dei giunti e quanto altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. Al mq. **€ 52,80**

A.P.2 Sistemazione della fascia rompitratta in basole di pietra calcarea bocciardata previa dismissione dell'esistente con accatastamento delle basole per il successivo reimpiego e ricollocazione con malta cementizia dosata a q.li 4. Bocciardatura delle basole ricollocate e quanto altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. Al ml. **€ 10,50**



Il Progettista
arch. Angelo Lupo

ANALISI DEI PREZZI

Pavimentazione in cubetti di porfido previa dismissione dell'esistente con accatastamento dei cubetti per il successivo reimpiego, rifacimento del letto di malta a secco e ricollocazione della pavimentazione. Boiacatura e sigillatura dei giunti e quanto altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte

A.P.1

MATERIALI:

sabbia
cemento
acqua
cubetti 8x10 cm. per reintegro

MANO D'OPERA:

a) n°1 Operaio specializzato
b) n°2 Operai comuni in aiuto

NOLI

betoniera portatile

Spese generali

Utile dell'Impresa

quantità	prezzo	importo
mc. 0,12	€ 11,96	€ 1,44
q.li 0,48	€ 16,90	€ 8,11
mc. 0,02	€ 1,30	€ 0,03
mq. 0,06	€ 42,00	€ 2,52
Totale materiali		€ 12,09
paga oraria		
ore 0,40	€ 22,45	€ 8,98
ore 1,00	€ 20,30	€ 20,30
Totale manodopera		€ 29,28
Totale		€ 41,37
ore 0,05	€ 10,00	€ 0,50
Totale noli		€ 0,50
15,00% di	€ 41,37	€ 6,21
10,00% di	€ 47,58	€ 4,76
Totale prezzo al mq. al mq.		€ 52,84
Prezzo di applicazione arrotondato		€ 52,80

ANALISI DEI PREZZI

Fascia rompitratta in basole di pietra calcarea previa dismissione dell'esistente con accatastamento delle basole per il successivo reimpiego e ricollocazione con malta cementizia dosata a q.li 4. Bocciaatura delle basole ricollocate e quanto altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte

A.P.2

MATERIALI:

malta cementizia a q.li 4
orlatura lavorata a puntillo per reintegro

MANO D'OPERA:

a) n°1 Operaio specializzato
b) n°2 Operai comuni in aiuto

Spese generali
Utile dell'Impresa

quantità	prezzo	importo
mc. 0,01	€ 115,79	€ 1,16
ml. 0,05	€ 39,60	€ 1,98
	Totale materiali	€ 3,14
	paga oraria	
ore 0,082	€ 22,45	€ 1,84
ore 0,163	€ 20,30	€ 3,31
	Totale manodopera	€ 5,15
	Totale	€ 8,29
15,00% di	€ 8,29	€ 1,24
10,00% di	€ 9,53	€ 0,95
	Totale prezzo al ml.	€ 10,48
	al ml.	€ 10,50

Prezzo di applicazione arrotondato